

www.ccam.it / info@ccam.it / ccam@legalmail.it CENTRALINO 0141.91.11.11 / FAX 0141.91.11.42 SERVIZIO CLIENTI 800.66.22.55 PRONTO INTERVENTO 800.91.55.52

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco di operatori economici da consultare nelle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e servizi, gestite tramite la piattaforma in uso da CCAM

Approvato dall'Assemblea Generale dei Comuni del Consorzio in data 17/10/2024

INDICE

Sommario

Art. 1 – Oggetto, finalità, principi, ambito di applicazione	1
Art. 2 – Ambiti di applicazione	
Art. 3 - Struttura dell'albo	
Art. 4 – Requisiti di ammissione e soggetti ammessi	2
Art. 5 – Modalità di iscrizione e modifica	
Art. 6 – Modalità di aggiornamento dell'elenco	5
Art. 7 – Verifiche	
Art. 8 – Informazioni generali	6
Art. 9 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco	6
Art. 10 – Criteri di gestione e movimentazione dell'elenco	7
Art. 11 – Partecipazione alle procedure telematiche di gara	7
Art. 12 – Scelta del/i fornitore/i	8
Art. 13 – Trattamento dei dati personali	8
Art. 14 – Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001	
Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 16 – Norma di coordinamento	9
Art. 17 – Pubblicità	9
Art. 18 – Entrata in vigore, norme finali e transitorie	9

Art. 1 – Oggetto, finalità, principi, ambito di applicazione

- 1) Il Consorzio è un'impresa pubblica che opera nell'ambito dei settori speciali (D.Lgs. 36/2023 Libro III e s.m.i.).
- 2) Il presente Regolamento, in conformità con il Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza, disciplina la <u>formazione e la gestione dell'Albo Fornitori</u> per l'affidamento da parte del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (di seguito, Consorzio/CCAM) degli appalti di lavori, beni e servizi, <u>non regolamentati dal sistema di qualificazione, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 36/2023</u>, finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico integrato e la sua perfetta funzionalità.
- 3) L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).
- 4) Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o classificazioni di merito e non si procede pertanto all'attribuzione di punteggi

Art. 2 – Ambiti di applicazione

- 1) L'Elenco sarà utilizzato dal Consorzio nei seguenti casi:
 - nelle ipotesi previste dal vigente "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"" adottato dal CCAM;
 - negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Art. 3 - Struttura dell'albo

- 1) L'albo fornitori è strutturato nelle seguenti sezioni:
 - Sezione 1: Fornitori di Beni e Servizi
 - Sezione 2: Esecutori di Lavori Pubblici
 - Sezione 3: Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici
 - Sezione 4: Professionisti
- 2) Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Albo è suddiviso in categorie merceologiche consultabili nell'apposita sezione della Piattaforma telematica.
- 3) Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA ovvero dai registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza.
- 4) Il Consorzio si riserva la facoltà di integrare/modificare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, per specifiche esigenze sopravvenute, aggiornando l'elenco sulla piattaforma, con le modalità previste al successivo art. 18.
- 5) Elenco degli Esecutori di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi <u>all'elenco degli esecutori di lavori pubblici</u> ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

6) Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche di interesse.

Art. 4 – Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

- 1) Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui al Libro II Parte III Titolo II del D.Lgs.36/2023, e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.
- 2) Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
 - c) Insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
 - d) Insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023; l'eventuale sussistenza di tali cause di esclusione deve essere comunque espressamente dichiarata in sede di iscrizione ai fini dell'attivazione di apposito contraddittorio con l'operatore economico;
 - e) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - f) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
 - g) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

3) Per l'iscrizione all'elenco esecutori di lavori pubblici:

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 ALLEGATO II.12 del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, da documentarsi mediante compilazione di dichiarazione sostitutiva;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, da documentarsi mediante allegazione copia conforme del suddetto attestato;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica SOA così come definita dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, da documentarsi mediante allegazione copia conforme del suddetto attestato.
- d) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Ai fini dell'ammissione nell'Albo Fornitori, CCAM si riserva in ogni caso di valutare i requisiti del fornitore che dovranno essere adeguati ai lavori per i quali viene richiesta l'iscrizione, anche mediante sopralluoghi.

4) Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi:

a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria,

realizzate negli ultimi tre esercizi;

- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - elenco delle principali forniture e servizi svolti nell'ultimo triennio, analoghi alle categorie/sottocategorie per le quali viene chiesta l'iscrizione, ovvero idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse svolte, qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni;
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;
 - per l'inserimento degli operatori economici nell'Albo Fornitori CCAM per la sottocategoria "Laboratorio di Analisi" è necessario il possesso dell'accreditamento in accordo con la vigente norma ISO/IEC 17025.

5) Per l'iscrizione all'elenco dei tecnici e professionisti di cui alle Sezioni 3 e 4:

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.
- 6) I soggetti di cui al comma 1 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - a) È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - b) È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c) È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - d) È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco;
 - e) È vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti del Consorzio.
- 7) Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Art. 5 – Modalità di iscrizione e modifica

- 1) L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica al link specifico indicato sul nostro sito istituzionale nella sezione "Gare". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi degli operatori economici dell'Ente.
- 2) L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.
- 3) I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.
- 4) In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo

- un sistema di recupero automatico della password.
- 5) In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.
- 6) Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.
- 7) Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.
- 8) Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
- 9) È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.
- 10) L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza. Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quelle dell'Elenco Fornitori, Tecnici e Professionisti. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 11) È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.
- 12) Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto".
- 13) L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, il Consorzio potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento. L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 giorni dalla richiesta di ammissione.
- 14) L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.
- **15)** L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.
- 16) L'elenco operatori economici formato dal Consorzio si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 6 – Modalità di aggiornamento dell'elenco

- 1) Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell' elenco sarà chiamato con cadenza **annuale**, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 2) A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.
- 3) Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. Il Consorzio provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.
- 4) La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco.
- 5) Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.
- 6) Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
- 7) L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.
- 8) Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Elenco Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 7 – Verifiche

- 1) Il Consorzio effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
- 2) In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione dovrà essere sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario nei limiti di cui all'art.29 del "Regolamento sugli affidamenti sotto soglia", e potrà essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8 – Informazioni generali

- 1) Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.
- 2) Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlate nella sezione dell'istanza di ammissione.
- 3) Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.
- 4) L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni. e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile sulla piattaforma utilizzata dal Consorzio.

Art. 9 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco

- 1) Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
- 2) La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
 - a) Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
 - b) Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
 - c) Grave negligenza o malafede nei confronti del Consorzio, nell'esecuzione del contratto;
 - d) Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta;
 - e) Negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati che, a seguito delle operazioni di verifica svolte da CCAM o da terzi incaricati da CCAM, in corso d'opera oppure al termine dell'esecuzione (collaudo a fine affidamento) oppure nel periodo di garanzia, riguardino difetti, vizi anche occulti, mancata rispondenza:
 - alla normativa tecnica nazionale
 - e/o internazionale
 - e/o alle pratiche di buona tecnica
 - e/o alle prescrizioni tecniche contrattuali
 - e/o ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione
 - f) Su richiesta formale dell'operatore economico.
- 3) Nei casi previsti nel comma precedente, il Consorzio comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Il Consorzio, decorsi

- 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
- 4) L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con il Consorzio, fino al termine del procedimento stesso.
- 5) L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

Art. 10 – Criteri di gestione e movimentazione dell'elenco

- 1) Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.
- 2) Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico e del n° di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.
- 3) Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:
 - Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse
 - Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate
 - Per gli affidamenti di modico valore
- 4) L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per il Consorzio.
- 5) Il CCAM si riserva la facoltà di non utilizzare l'Albo Fornitori, ma di aderire alle convenzioni Consip o di altre Centrali di Committenza e di acquistare attraverso il MEPA Consip, per la specificità del bene/servizio/lavoro da acquisire.

Art. 11 – Partecipazione alle procedure telematiche di gara

- 1) Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi/lettere d'invito e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
- 2) La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
- 3) Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici.
- 4) Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.
- 5) Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

6) La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

Art. 12 – Scelta del/i fornitore/i

- 1) La scelta dei Fornitori da invitare alle specifiche procedure di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi di cui all'art. 2) del presente Regolamento, che sarà operata dal Consorzio, verrà effettuata mediante uno dei seguenti metodi, congiunti o alternativi tra loro:
 - a) invito a tutti i fornitori iscritti alle categorie o sottocategorie nel settore specifico dell'appalto;
 - b) operatori economici di dimensioni contenute (per favorire l'accesso alle MPMI);
 - c) fornitori ritenuti idonei per capacità tecnico-economico-organizzativa nel settore specifico dell'appalto (es. aver eseguito un numero minimo o un valore minimo di prestazioni o lavori analoghi);
 - d) esperienza e solidità finanziaria dei fornitori nel settore specifico dell'appalto, rappresentata dagli anni di attività dell'impresa;
 - e) idoneità operativa dei fornitori rispetto al luogo di esecuzione della prestazione: favorire l'accesso ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti riducendo l'impatto ambientale (riduzione dei trasferimenti) e generando una ricaduta economica locale;
 - f) fornitori in possesso di determinate certificazioni, quali (ad es. UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI ISO 45001:2018; SA 8000:2014; UNI ISO 37001:2016; UNI ISO 39001:2016) o altre certificazioni specifiche per l'appalto;
 - g) indagini preliminari di mercato;
 - h) criterio di rotazione con selezione casuale generata dal software solo come metodo residuale e qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri di selezione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

- 1) Il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali, in conformità all'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") procederà al trattamento dei dati personali forniti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.
- 2) Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 14 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001

- 1) La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dal Consorzio in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.
- 2) In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione

immediata al Consorzio

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1) Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 16 – Norma di coordinamento

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 17 - Pubblicità

1) L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico, così come ogni sua modifica e integrazione, è pubblicato sul sito web del Consorzio.

Art. 18 – Entrata in vigore, norme finali e transitorie

- 1) Il presente Regolamento è approvato/modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
- 2) In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.
- 3) Il CDA del Consorzio ha facoltà, in qualunque momento e a sua totale discrezione, di aggiornare, modificare e/o integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.
- 4) Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo del Consorzio (www.ccam.it).
- 5) Il Consorzio si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche delle forniture/servizi/lavori da affidare.
- 6) Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono esclusa I.V.A. o altra tipologia di imposta e/o accisa prevista per legge.
- 7) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'organo competente.